



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Nr. 4 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** di 1[^] convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

ROMITO ANDREA	P	GARDELLINI MICHELE	A
CECUTTI TIZIANO	A	CECUTTI NICOLA	P
MARCHINA PAOLO	P	FLORAN CLAUDIO	P
SARA ALESSANDRO	P	CORNELIO LUCA	P
FORNASIER ALESSANDRO	A	VIDONI ANDREA	P
CATTAROSSO ELISABETTA	P	SGUAZZERO LUCA	A
BERTOLUTTI CLAUDIO	P	BELTRAME LORENA	P
BALLICO PIETRO	P	PICCO FLAVIO	P
MERLUZZI LORENZO	P		

Presenti 13 - Assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale VAZZAZ ALFREDO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor ROMITO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, ed espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE**:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 4 DEL 22-03-18

Ufficio: TRIBUTI

PARERE TECNICO

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 16-03-18

Il Responsabile Servizio
f.to VAZZAZ ALFREDO

PARERE CONTABILE

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 16-03-18

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to VAZZAZ ALFREDO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/08/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU), per quanto non superato da modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

VISTO l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, e da ultimo modificato dalla Legge 27/12/2013, n.147, che stabilisce:

-al comma 6, che l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;

-al comma 7, che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relativa pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, tenuto conto che il comma 707 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9;

-al comma 10, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per le categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (immobili C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per categoria), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

CONSIDERATO che, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta, oltre all'abitazione principale e le sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una categoria), le seguenti fattispecie:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (comma 708 L.147/2013; nel Comune di Povoletto erano già esenti in quanto comune classificato "parzialmente montano" nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT));

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO altresì che l'art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripristina, a decorrere dal 01/01/2016, il criterio contenuto nella Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

DATO ATTO pertanto, che dal 01/01/2016, nel territorio del Comune di Povoletto, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il comune rientra fra quelli citati nell'allegato A della predetta circolare, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitare ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

CONSIDERATO altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

RICHIAMATO l'art.10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, che, tenuto conto del disposto dell'art.13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto :

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione delle aliquote può equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle

lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

VISTO l'art.1, comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012, che ha riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

ATTESO che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU della lett. g) del medesimo comma che recita: " i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2011 con la quale, ai sensi del citato articolo e dell'art. 12 del "Regolamento Comunale per l'imposta comunale sugli immobili" sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini del calcolo imponibile ICI e ritenuto opportuno confermare detti valori anche ai fini del calcolo imponibile IMU;

VISTO l'art.13, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU che stabilisce in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;

CONSIDERATO, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ.mod.ed integr.; all' art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e succ.mod. ed integr; alla

legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); alla legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016); alla L. 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2018;

RITENUTO OPPORTUNO mantenere per l’anno 2018 le aliquote e detrazioni già approvate per l’anno 2017 con atto del Consiglio Comune n. 12 del 30/03/2017, compresi i valori di riferimento per le aree edificabili, al fine di non aggravare il carico fiscale ai contribuenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria anno 2018:

a) aliquota di base 0,76 per cento;

b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di:

- abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

3. di confermare per l’anno 2018 la detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:

-abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

-alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di confermare, ai fini del calcolo dell’imponibile dell’Imposta Municipale propria, i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione giunta n. 21 del 27.01.2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;

- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Illustra la proposta il Vicesindaco, sig. Bertlutti Claudio;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO

f.to VAZZAZ ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **E' STATA** affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi dal **27-03-2018** al **11-04-2018**

Addì 27-03-2018

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to RIZZI GIORGETTA

ESECUTIVITA' E COMUNICAZIONE

- Esecutiva dalla sua data.
- Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
- Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data
- Sono pervenuti reclami e/o denunce e/o richieste di controllo

Addì 27-03-2018

IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to RIZZI GIORGETTA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 27-03-2018

IL RESPONSABILE INCARICATO
RIZZI GIORGETTA